



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"P.A. Croce Verde Pratola soccorso ODV .- ETS"

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 18,00, a Pratola Peligna, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 7 soci, che costituiscono la totalità dei soci.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Santilli Bruno, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 7 soci su 7, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica art.8 dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

2) Varie ed eventuali

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Sig.na Petrella Antonella.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dell'art. 8 dello Statuto dell'Associazione, al fine di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di volontariato e l'iscrizione al RUNTS.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea dell'articolo nel testo che risulterà dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di n. 18 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al

presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

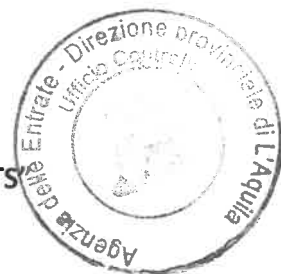
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19,30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PRATOLA SOCCORSO ODV - ETS"

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "Pubblica assistenza Croce Verde Pratola Soccorso OdV - ETS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

L'Associazione ha sede in Pratola Peligna in Via Francesco Colella n. 27.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Articolo 2 - Scopo e oggetto sociale

La Pubblica Assistenza Croce Verde Pratola Soccorso OdV – ETS fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia ed è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei seguenti settori di attività di interesse generale previsti nell'Articolo 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (lettere a, b, c, e, i):

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;

Nello specifico l'Associazione informa il proprio impegno a scopi e obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende perseguire i seguenti fini:

- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- contribuire all'affermazione dei principi della mutualità
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e dei soci;
- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente statuto.

Nello specifico l'Associazione intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:

1. organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
2. organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
3. promuovere ed organizzare la raccolta del sangue in sintonia con i principi dell'associazione;
4. promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi aspetti sanitari e sociali;
5. organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
6. promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
7. organizzare la formazione della figura del volontario.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'associazione si impegna anche a:

1. promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
2. organizzare forme di intervento istitutive dei servizi conseguenti al precedente punto primo;
3. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
4. organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
5. organizzare momenti di studio e iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
6. organizzare i servizi di mutualità.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'Articolo 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Articolo 3 - Soci

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Articolo 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.

I doveri dei soci sono:

- rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni,
- di rispettare le decisioni degli organi associativi
- non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'associazione
- corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

Articolo 6 - Patrimonio ed esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'associazione comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'Articolo 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'Articolo 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;

2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale) e il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

Le riunioni dell'assemblea dei soci possono divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere più di una delega (massimo tre) e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 24 comma 3 del Dlgs 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

5. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno venti giorni.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per dieci giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Articolo 9 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di quattro ad un massimo di sei membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

I compiti dell'Organo di Amministrazione sono:

1. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea;
2. eseguire i deliberati dell'assemblea;
3. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione;
4. stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
5. aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
6. adottare provvedimenti di cui al precedente articolo 8
7. stabilire l'importo e il termine ultimo per il versamento delle quote associative;
8. tenere aggiornato l'elenco dei Soci volontari provvedendo ogni quattro mesi alla loro revisione.

Compie comunque tutti gli atti che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno oppure quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

Nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.

Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali dell'Organo stesso.

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni e nei confronti di terzi. Può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive sentito il parere dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando quietanza liberatoria. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente dell'Organo di Amministrazione. Qualora si ravvisi una improrogabile necessità, il Presidente può operare autonomamente, fermo restando l'obbligo di relazionare sollecitamente il proprio operato all'Organo di amministrazione per la ratifica.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 11 – Segretario e Tesoriere

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

Articolo 12 - Organo di controllo (qualora previsto)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'Articolo 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'Articolo 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 – Organo di revisione legale dei conti (qualora previsto)

L'assemblea dell'associazione deve nominare un Revisore legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'Articolo 31 del D.lgs 117/2017 s.m.i., quando siano costituiti patrimoni destinati o qualora sia ritenuto opportuno.

Articolo 14 – Collegio Dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dall'Organo di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 5. Delibera altresì sulle controversie tra soci e Organo di Amministrazione e tra singoli componenti dell'Organo stesso. Delle proprie riunioni il Consiglio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Consiglio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Articolo 15 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri associativi secondo la seguente modalità: lettera con richiesta scritta al Presidente dell'associazione.

Articolo 16 – Istituzione di sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informate ai criteri partecipativi di questo Statuto.

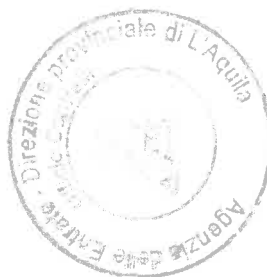
Articolo 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 25.08.2023 653 Serie 3
Esatto €
.....



Giovanni Scimma